

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4644

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ABETE

Presentata il 28 aprile 1987

Modifiche alla normativa concernente i funzionari della polizia di Stato inquadrati nei ruoli ad esaurimento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge parte dalla situazione in essere per i funzionari della Polizia di Stato inquadrati nei ruoli ad esaurimento in relazione ai bassi limiti di età per il pensionamento e al limitato avanzamento nelle qualifiche superiori.

Premesso che le 7 qualifiche dei funzionari iscritti nei ruoli ordinari cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, a prescindere dalla qualifica, al compimento dei 65 anni:

vice commissario, ex tenente;
commissario, ex capitano;
commissario capo, ex maggiore;
vice questore, ex tenente colonnello;
primo dirigente, ex colonnello;

dirigente superiore, ex maggiore generale;

dirigente generale, ex tenente generale,

e che le uniche tre qualifiche istituite per i funzionari iscritti nei ruoli ad esaurimento vengono collocati a riposo con differenziati e ridotti limiti di età:

vice questore, ex tenente colonnello, a sessanta anni;

primo dirigente, ex colonnello, a 60 anni;

dirigente superiore, ex maggiore generale, a 62 anni.

Con la presente proposta di legge si chiede la unificazione a 65 anni dei limiti di età per il pensionamento delle tre qua-

lifiche come unico è il limite di età per le sette qualifiche dei colleghi dei ruoli ordinari.

Inoltre, a modifica dell'articolo 39, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (aliquote di valutazione e di promozioni), si chiede che venga esteso il prosieguo di carriera per un atto di giustizia e di riconoscimento per i sacrifici affrontati in tanti anni, anche in considerazione delle notevoli carenze di organico e della vasta esperienza professionale certamente utile all'amministrazione.

Si tenga presente che attualmente nelle amministrazioni vi sono primi dirigenti sui quaranta anni mentre i funzionari in questione sono soggetti al summenzionato articolo 39 che stabilisce per le valutazioni 1/6 per i vice questori aggiunti e 1/5 per i primi dirigenti.

Pertanto, a sanatoria di tale situazione, si chiede una modifica al si-

stema di avanzamento alla qualifica superiore:

promozione dei vice questori aggiunti alla qualifica di primo dirigente per i funzionari con trenta anni di servizio effettivo e con 10 anni di permanenza nel grado di vice questore aggiunto.

D'altra parte nessun onere finanziario cadrebbe sull'Amministrazione dell'Interno, in quanto i vice questori aggiunti (ex ufficiali) in virtù dell'articolo 43 sancito dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza approvato dalla Camera dei deputati il 25 marzo 1981, con almeno 25 anni di servizio percepiscono già non lo stipendio di primo dirigente ma addirittura quello di dirigente superiore (ex tenente colonnello con stipendio di maggiore generale).

I due articoli della presente proposta di legge rispondono alle esigenze dianzi prospettate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ATR. 1.

1. I funzionari della polizia di Stato inquadrati nei ruoli ad esaurimento (già ufficiali) che rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e di primo dirigente vengono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 2.

1. I funzionari della polizia di Stato inquadrati nei ruoli ad esaurimento (già ufficiali) che rivestono la qualifica di vice questore aggiunto, con anni trenta di servizio ininterrotto e con dieci anni di permanenza nella qualifica di vice questore aggiunto vengono promossi alla qualifica superiore di primo dirigente.